|  |  |
| --- | --- |
|  | COMUNE DI URBISAGLIA Corso Giannelli 45 62010 Urbisaglia  ufficio tecnico tel 0733 51.26.05 fax 0733 50.367 e@mail ufficiotecnico@urbisaglia.sinp.net |

**Gara**

per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico, servizi sociali, educativi, ricreativi. Sportivi e culturali.- VENDITA N° 2 AUTOBUS

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**ART. 1– OGGETTO**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale su autobus sul territorio del Comune di Urbisaglia,

2. Il servizio si articola in :

a) trasporto scolastico ( gite scolastiche, giochi della gioventù ed ogni altra iniziativa didattica attuabile con il trasporto alunni )

b) servizi supplementari ( collegamenti intercomunali in occasione di manifestazioni pubbliche, trasporti per conto di associazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune, colonie estive, corsi di nuoto, e qualsiasi trasporto richiesto dall’ente Affidante anche in giornate festive. ) servizi sociali, educatrici, ricreativi. Sportivi e culturali

3. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell’Ente affidante e dell’Impresa affidataria derivanti dall’aggiudicazione dei servizi. Questi obblighi concorrono a definire, il quadro di riferimento per la formulazione dell’offerta economica.

4. L’esercizio dei servizi e l’adempimento degli impegni e degli obblighi dell’Ente affidante e dell’Impresa affidataria scaturenti dal presente appalto saranno regolati mediante Contratto di servizio, che verrà redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.

5. L’Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di trasporto oggetto del presente appalto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e dei rapporti con l’utenza.

**ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

1. Il presente affidamento ha la durata dl decorrere dalla data di stipula del contratto fino al 31/07/2021

2. Alla scadenza dell’affidamento l’Impresa affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo Affidatario, alle condizioni disciplinate nel Contratto vigente.

**ART. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo a carico dell’Ente affidante è determinato sulla base dell’offerta economica presentata dall’Impresa affidataria per l’esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l’importo a base di gara.

L’importo del corrispettivo base di gara è stabilito come segue:





salvo conguaglio negativo o positivo.

1. L’Ente affidante, successivamente all’aggiudicazione, ed in base alle risultanze della stessa, determina il corrispettivo unitario chilometrico.
2. Eventuali conguagli del corrispettivo complessivamente spettante, a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale proposto saranno calcolati sulla base del corrispettivo unitario chilometrico
3. Il corrispettivo annuo è erogato dall’Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della regolare fattura, previa acquisizione e verifica della documentazione di regolarità contributiva.
4. L’Ente affidante si impegna a riconoscere all’Impresa gli interessi per ritardato pagamento calcolati in base a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35 C.E.E. qualora il ritardo si protragga oltre i 30 (trenta) giorni.
5. Il corrispettivo è revisionato dalle parti con cadenza annuale, a partire dal 2 anno nel limite del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, maturato nell’anno precedente.

**ART. 4 – PROGRAMMA D’ESERCIZIO**

**1.** La data di inizio del servizio scolastico sarà coincidente con quella del calendario scolastico, così come fissata annualmente; l’inizio del servizio a chiamata viene indicata nel **01.09.2018**. Tale data potrà essere anticipata o posticipata, ad insindacabile giudizio dell’Ente affidante, senza che per tale motivo l’Impresa affidataria possa vantare rimborsi o risarcimenti di sorta. – Gli orari del servizio scolastico, dovranno coincidere con quelli delle attività didattiche; ( scuola d’infanzia entrata 9.15 uscita 15.30 – elementare entrata 8.00 uscite 12.00 , 16.00 + servizio trasporto palestra - scuola media entrata 7.50 , uscite 13.00 ,

**2.** La percorrenza chilometrica è suddivisa in due percorsi, denominati “ Giro ( a) e Giro (b)

|  |  |
| --- | --- |
| **Giro (a) località servite:**   * Capoluogo * Montedoro * Abbadia * Selva * Villamagna * Entogge * Maestà * Convento * Territorio Tolentino   C | **Giro (b) località servite:**   * Capoluogo * Pezzalunga * Valleresco * Entogge * Illuminati * Fiastra * San Valentino * Convento * Maestà * Territorio Tolentino * Territorio Colmurano * Territorio Ripe S. Ginesio |

**ART. 5 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL’ENTE AFFIDANTE**

1. Il programma di esercizio è soggetto a modifica su richiesta dell’Ente affidante, per esigenze di utilità, le modifiche non comportano la revisione del corrispettivo dovuto e del Contratto.

2. L’onere di informare l’utenza sulle modifiche di cui al presente articolo resta a

carico dell’Affidatario, che provvede nella maniera più rapida a trasmettere l’informazione all’utenza.

**ART. 6 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO SU RICHIESTA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA**

**1.** L’Impresa affidataria può apportare modifiche al programma d’esercizio, previa approvazione dell’Ente affidante e garantendo la tempestiva informazione all’utenza provvedendo perlomeno, ad esporre presso le attività commerciali significative, un apposito avviso che segnali le modifiche di servizio (percorsi e/o orari e/o fermate ecc.)

Tali modifiche dovranno comunque assicurare il rispetto delle esigenze dell’utenza e porsi nella prospettiva di promuovere il crescente livello di soddisfazione sia in termini quantitativi che qualitativi della domanda.

**2.** Le modifiche, laddove implichino variazioni in diminuzione o in aumento delle percorrenze annue, individuate in sede di aggiudicazione, comportano la revisione del corrispettivo dovuto, senza necessità di revisione degli obblighi ed impegni del Contratto .

**ART. 7 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER SCIOPERI O EVENTI STRAORDINARI ED IMPREVEDIBILI**

**1.** L’esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall’Impresa affidataria, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali ( frane, alluvioni) e nel caso di eventi non prevedibili e non imputabili alle parti.

**2.** In tali casi l’Impresa affidataria si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, previo assenso dell’Ente affidante e informandone tempestivamente e in modo appropriato l’utenza.

L’adozione temporanea da parte dell’Impresa affidataria di modalità di esercizio sostitutive in nessun caso potrà creare maggiori oneri in capo all’Ente affidante per il servizio svolto di cui al presente articolo,

**3** Qualora la regolare esecuzione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall’Ente affidante o da altri Enti , ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l’Ente affidante si impegna ad informare l’Impresa affidataria fatti salvi eventi imprevedibili e non imputabili all’Ente affidante (es. cedimento fondo stradale, rottura servizi, etc.) al fine di consentire l’effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

**4.**l’Impresa affidataria non potrà invocare l’inadempimento di alcun altro obbligo contrattuale dell’Ente stesso quale causa di sospensione dei servizi.

**5.** In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell’Impresa affidataria per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi 1 e 3, l’Ente affidante, ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto, attua le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sull’Impresa affidataria per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l’Ente affidante può avvalersi di altre Imprese. In caso di sciopero del proprio personale, l’Impresa affidataria garantisce le prestazioni minime indispensabili stabilite con accordo, siglato tra l’Impresa affidataria e le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Impresa affidataria garantisce, altresì, la relativa comunicazione all’Ente affidante e all’utenza.

**6.** In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d’esercizio, e che determinano sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l’Impresa affidataria è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l’effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all’Ente affidante. L’Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell’effettiva necessità delle corse effettuate, eroga il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate

.

**.ART. 8 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI**

L’Impresa affidataria deve espletare il servizio giornaliero a **mezzo di n° 2 autobus, in PROPRIETA', idonei alla percorrenza di strade extraurbane con capienza sufficiente al numero dei trasportati oltre al posto riservato per l'assistenza, muniti di rilevamento GPS visibile tramite password anche dal committente ,il tutto in ottemperanza a quanto appresso;**

.

1. Dovrà provvedere **a mettere a disposizione personale ausiliario** per la sorveglianza dei trasporti relativi alla piscina, scuola d’infanzia ed alle scuole per cui tale servizio risulterà obbligatorio, detto personale, dovrà, oltre alla sorveglianza ed assistenza all’interno del bus, svolgere le funzioni di assistenza ed accompagnamento nelle operazioni di salita e discesa dall’autobus, dalle aule della scuola Materna poste al primo rialzato del “ ASILO INFANTILE A.GIANNELLI” .
2. Tutto il personale messo a disposizione per il servizio in oggetto, dovrà essere istruito per la manovrabilità dei dispositivi installati per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
3. Per il servizio scolastico, gli autobus dovranno sostare davanti alle scuole servite 5 minuti prima dell’orario previsto per la salita o discesa degli alunni.
4. In caso di necessità ( guasti automezzi, trasporti eccezionali ecc ) si dovrà sostituire o integrare il parco macchine con automezzi adibiti al trasporto pubblico.
5. **Fatturazione separata per ogni servizio** svolto e fatturazione diretta ai soggetti utilizzatori del servizio , indicati dall’Ente Locale ( es. scuole e/o associazioni le cui attività sono patrocinate dall’Amministrazione comunale)
6. Non sono ammessi veicoli aventi prima immatricolazione precedente al 01/09/2009 per tutti i servizi.

**ART. 9 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. L’Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l’erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni l’Impresa affidataria deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.

3. E’ a carico dell’Impresa affidataria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell’Impresa , anche in deroga ad eventuali norme legislative che imponessero l’obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

4. Al servizio pubblico oggetto del presente appalto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico attitudinale stabiliti dal D.M. del 23/2/99 n. 88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **L’elenco nominativo di detti conducenti dovrà essere comunicato** dall’Impresa affidataria all’Ente affidante almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.

5 L’impresa sarà responsabile verso l’Amministrazione Comunale del buon andamento del servizio che viene svolto con l’impegno di capitali e dei mezzi, se richiesti e necessari, ed a completo rischio dell’Impresa stessa,

6. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere l’allontanamento del personale che abbia comportamenti non conformi all’etica ed al servizio svolto (ripetute infrazioni al codice della strada, linguaggio irriverente, abbigliamento ed atteggiamenti non decorosi, ecc ) detta sostituzione dovrà essere effettuata entro e non oltre 8 giorni dalla richiesta.

**ART. 10 – QUALITA’ DEI SERVIZI**

**1.** L’Impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, ed ad intraprendere azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

**2.** L’Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale effettuerà la vigilanza ed il controllo sul servizio . Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contatto sarà accertata dal personale dipendente del Comune e comunicata all’Impresa. Entro 2 giorni dalla data di comunicazione il concessionario potrà presentare le sue deduzioni.

**3.**Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra gli utenti e l’Impresa o i suoi dipendenti sarà deferita al giudizio del Sindaco o suo delegato, la decisione del quale sarà accettata dall’Impresa con rinuncia all’autorità giudiziaria. E’ fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria nel caso che il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato dipendente.

**4.** L’ Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi , di chiedere eventuali adeguamenti , di invitare ove ritenuto necessario , la ditta a sottoporre gli automezzi a revisione presso l’Ispettorato della Motorizzazione. Gli eventuali adeguamenti e riparazioni saranno eseguite dalla ditta appaltatrice a sue spese.

5. L’impresa è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per la condotta di marcia, si per gli utenti trasportati.

**ART. 11 ULTERIORI OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA**

1. L’Impresa affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio. L’Impresa affidataria deve documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni richieste e tenerne debitamente conto nella redazione dell’offerta.

2. L’Impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, in particolare deve provvedere:

a. alla fornitura, senza alcun onere, di ogni tipologia di titolo di viaggio e di eventuali tessere, l’impresa dovrà altresì fornire l’elenco delle utenze del servizio, verificando che il trasporto venga effettuato solo nei confronti degli aventi diritto in regola con i pagamenti, segnalando al Comune casi in cui vi siano richieste di servizio non precedute dai dovuti pagamenti delle relative tariffe determinate e riscosse dall’Ente Locale;

b. all’adozione, nell’espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l’incolumità del personale addetto all’espletamento del servizio;

3. L’Impresa affidataria deve trasmettere con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, all’Ente affidante, le copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi unitamente ad apposita autocertificazione attestante l’assolvimento dei versamenti degli importi dovuti. In caso di inadempienza a tale obbligo l’Ente affidante procede ad una detrazione nella misura del 0,5% del corrispettivo che costituirà apposita garanzia per l’assolvimento di detto obbligo. Restano ferme le norme che regolano lo svincolo della cauzione. Sulla somma detratta dall’Ente affidante non saranno corrisposti interessi al momento della eventuale restituzione.

4. Sono inoltre a carico dell’Impresa affidataria gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

5. L’Impresa affidataria è altresì obbligata al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente Contratto.

**ART. 12 – GARANZIE FINANZIARIE**

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, nonché del rimborso che l’Amministrazione per fatto dell’appaltatore avesse eventualmente sostenuto per inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio, l’Impresa affidataria costituirà cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, Per le modalità di determinazione della cauzione definitiva si rinvia all’art. 103 del D. Lgs 56/2017. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La ditta può essere obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza può essere reintegrata d’ufficio a spese della ditta, prelevandone l’importo dal canone di appalto. La cauzione potrà essere costituita nei modi di legge anche secondariamente sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 103, comma 5, D. Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.
3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Impresa affidataria ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto entro il termine di 3 (tre) giorni .In caso di inadempienza potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone di appalto.

**ART. 13 – ASSICURAZIONI**

1. . L’ Appaltatore deve produrre una polizza di assicurazione stipulata per danni a impianti e opere e per responsabilità civile verso terzi con massimale /sinistro alla stipula di euro 5.000.000,00.
2. E’ a carico esclusivo dell’Impresa affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone, delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo ed a tale fine l’Impresa affidataria si impegna a mallevare l’Ente affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.
3. L’Impresa affidataria trasmette all’Ente affidante, prima dell’inizio dello svolgimento del servizio le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto. L’Ente affidante si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, nonché l’adeguamento dei massimali laddove gli stessi non siano giudicati congrui

**ART. 14 – SUB-AFFIDAMENTO**

E’ vietata ogni forma di sub affidamento o cessione del contratto di servizio o utilizzare i mezzi concessi per attività diverse da quelle previste nel presente contratto e non autorizzate dall’Ente Locale

**ART. 15 - PENALI**

Fuori dai casi di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del contratto, sopra citati, e fermo restando il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti ed al risarcimento del danno subito, qualora l’Ente affidante accerti, da parte dell’Impresa affidataria, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato provvederà a diffidare l’Impresa affidataria a mezzo di comunicazione scritta, da recapitarsi con raccomandata A.R., ed eventualmente da anticiparsi tramite e-mail o a mezzo fax, assegnando un congruo termine per adempiere, termine questo che non potrà essere inferiore ai 10 giorni consecutivi di calendario.

2. Decorso inutilmente detto termine, verrà applicata nei confronti dell’Impresa stessa una penale il cui importo massimo non può superare la percentuale del 10% del corrispettivo dovuto.

3. Indipendentemente dalla comunicazione scritta e su semplice accertamento da parte dei competenti organi di vigilanza di infrazioni lievi che incidono sul regolare svolgimento del servizio verranno applicate le penali di cui al disciplinare di appalto.

4. Nel caso in cui l’Impresa affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno compensate in sede di liquidazione di crediti dell’impresa. o prelevate dalla cauzione definitiva che la stessa Impresa avrà l’obbligo di reintegrare nei successivi 3 (tre) giorni. In caso di mancata reintegrazione l’Ente affidante procede alla risoluzione del contratto.

5. Nel caso di interruzioni del servizio superiori ad un giorno , il Comune si riserva il diritto di rivalsa per le spese sostenute per riattivare il servizio conformemente alle norme del presente contratto.

**ART. 16 – DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO**

1. L’impresa affidataria è dichiarata decaduta dall’affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto di Servizio, nei seguenti casi:

a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;

b. abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte dell’Impresa affidataria;

c. per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo;

d. mancata ottemperanza da parte dell’Impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari;

e. qualora l’Impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;

f. qualora l’Impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

g. qualora l’Impresa affidataria non abbia provveduto a ricostituire la cauzione nell’importo iniziale e nel termine di tre giorni;

2. In caso di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l’Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3. l’Ente affidante ha facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:

a. in caso di modifiche o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;

b. nei casi in cui venga meno l’interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;

c. qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell’utenza;

d. qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;

e. in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

**ART. 17 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SCOLASTICO**

1. Gli autobus impiegati per il trasporto scolastico dovranno essere idonei per il trasporto pubblico/scolastico compresa l'infanzia, saranno forniti dalla ditta appaltatrice, essi dovranno avere un numero minimo di posti 28 +1 e dovranno essere idonei a percorrere le strade interessate dal servizio ed essere rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e dovrà essere dotato di cronotachigrafo e apertura automatica degli sportelli impianto gps per rilevazione chilometrica.
2. L’impresa dovrà dare immediata comunicazione al Comune ed alle scuole interessate di tutte le situazioni che incidono sul servizio scolastico
3. In caso di eccezionali avversità atmosferiche la ditta dovrà concordare preventivamente con il Comune la possibilità di interruzione o limitazione del servizio, nessuna decisione autonoma in tal senso può essere presa unilateralmente,
4. La ditta si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa dei bambini sull’autobus assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ( discesa e salita sempre sulla destra ) il Comune declina sin d’ora ogni responsabilità nel più lato senso.
5. L’impresa appaltatrice dovrà adeguare i propri orari di trasporto alle esigenze scolastiche che si rendessero necessarie nel corso dell’anno scolastico in concomitanza di qualsiasi evento che richiedesse una riduzione di orario ( scioperi, assemblee sindacali ecc. )
6. In concomitanza di uscite didattiche, all’interno o esterno del territorio comunale, la ditta potrà avvalersi di autobus gran turismo proprio con la specifica che nel caso in cui l’autobus utilizzato trasporterà un numero di passeggeri maggiore di 32+1 il costo chilometrico sarà raddoppiato.
7. I costi delle uscite didattiche, , dovranno essere fatturati al Comune di Urbisaglia;.
8. Il costo chilometrico è comprensivo dei tempi di sosta e di attesa che l’attività didattica richiede, eventuali rientri degli autobus dovranno essere preventivamente concordati ed il chilometraggio necessario per tali operazioni verrà scalato dalla sommatoria mensile
9. In allegato alla contabilità mensile deve essere prodotto il report dei dati GPS relativi a ciascun autobus

**ART. 18 DISCIPLINA DEL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI - EDUCATIVI, RICREATIVI. SPORTIVI E CULTURALI**

**1.** Gli autobus impiegati per il trasporto sociale,educativo, ricreativo, sportivo e culturale, saranno gli stessi utilizzati per il trasporto scolastico; .

**2. N**el caso di concomitanza del servizio richiesto con l’impegno del servizio scolastico, la ditta dovrà mettere a disposizione ulteriori automezzi idonei al trasporto,La ditta dovrà comunque garantire idonei mezzi per il trasporto sociale a favore di categorie anziane e disagiate se richiesto;

**3.** Il costo chilometrico è comprensivo dei tempi di sosta e di attesa che l’attività in parola richiede, eventuali rientri degli autobus dovranno essere preventivamente concordati ed il chilometraggio necessario per tali operazioni verrà scalato dalla sommatoria mensile del servizio.

**4.** I trasporti di cui il presente articolo possono essere richiesti anche nei giorni festivi nessuno escluso ed avere durata temporale superiore alle 8 ore.

5. I costi relativi ai servizi di cui al presente articolo dovranno avere specifica fatturazione .

6. A titolo esplicativo ma non esaustivo rientrano nel presente articolo i seguenti servizi :

* + Bus Navetta
  + Trasporto Terme
  + Colonie Estive
  + Attività Centri sociali
  + Gite Centro sociale

**ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003**

Il Comune di Urbisaglia , titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti del servizio di trasporto scolastico e alle rispettive famiglie e degli utenti del servizio di trasporto urbano ed extrascolastico, designa l’impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio. La designazione è operata dalla data di stipula del contratto e comunque dalla data di inizio effettivo del servizio. La Ditta è tenuta all’osservanza del D. Lgs. N. 196/2003.

Alla medesima vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:

a)-dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;

b)-non potrà procedere alla raccolta dei dati presso le famiglie dei minori utenti e presso gli utenti in generale (salvo casi eccezionali che riguardano l’incolumità e/o la sicurezza degli stessi, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa del titolare);

c)-non potrà comunicare a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità e/o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare né diffondere dati in suo possesso né conservarli alla scadenza del contratto di appalto;

d)-dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

e)-il trattamento dei dati dovrà essere limitato alle finalità dello svolgimento del servizio.

**ART. 20 NORMATIVA**

1. Nell’espletamento del servizio in oggetto, l’Impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto di Servizio.

2. L’Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Contratto di Gara e del Contratto di Servizio. Per quanto in essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. L’Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant’altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all’effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Contratto di servizio.

# Art 21 Spese a carico impresa e domicilio

Tutti gli oneri derivanti dal Contratto di Servizio, comprese le spese contrattuali, di registrazione, sono a carico dell’Impresa affidataria. A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l’appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Urbisaglia ;

# art 22 Costituzione in mora

**T**utte le comminatorie ed i termini convenuti con il presente disciplinare operano di pieno diritto senza obblighi per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore

# ART.23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

3. Si stabilisce che il foro competente è quello di MACERATA.

# ART.24 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nei vigenti Regolamenti comunali, nel bando e nel disciplinare di gara, si fa rinvio a quanto disposto del Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

**ART.25 Cessione degli scuolabus di proprietà comunale**

. Il Comune di Urbisaglia, con il presente appalto, pone in vendita, nello stato di fatto in cui si trovano, i seguenti scuolabus di proprietà: · modello

IVECO 100/90 CACCIAMALI, posti 33 compresi posti accompagnatore e conducente, targa DD105EA anno 2006,

IVECO 100/90 CACCIAMALI, posti 28 compresi posti accompagnatore e conducente, targa DD104EA, anno 2006

L’importo complessivo ammonta ad € 14.000,00 (dicesi euro quattordicimila virgola zero centesimi), oltre IVA di legge; non sono ammesse offerte in ribasso;

Le imprese POSSONO visionare i veicoli, , presso la sede della ditta Europabus srl con sede in Civitanova Marche, via Pertini ( attuale gestore del servizio).

Il pagamento integrale del prezzo di vendita dovrà essere effettuato entro e non oltre dieci giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO e comunque non prima che sia decorso il termine stabilito dall’art 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la stipula del contratto.

Il mancato e integrale pagamento del prezzo di vendita dei mezzi, nel termine di cui al punto precedente, comporta la decadenza dall’aggiudicazione dell’appalto servizio trasporto scolastico, I mezzi saranno consegnati alla Ditta aggiudicataria contestualmente alla stipulazione del passaggio di proprietà che avverrà successivamente al pagamento del prezzo di vendita risultante dall’aggiudicazione.

Tutte le incombenze e le spese inerenti e conseguenti il passaggio di proprietà dei veicoli sono a carico dell’acquirente che avrà libertà di scelta dell’eventuale agenzie per il disbrigo delle pratiche necessarie.

Nel caso in cui il servizio di trasporto scolastico fosse avviato in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e la Ditta aggiudicataria non avesse altri mezzi da adibirvi, i suddetti scuolabus potranno essere ceduti dal Comune in comodato d’uso gratuito alla Ditta stessa, fino stipulazione del passaggio di proprietà, con obbligo di rimborso da parte del comodatario delle eventuali spese di manutenzione straordinaria che l’Ente dovesse sostenere.

# ART.26 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

|  |  |
| --- | --- |
| ELEMENTI Dl VALUTAZIONE | PUNTI |
| OFFERTA TECNICA | **70** |
| OFFERTA ECONOMICA | **30** |
| TOTALE PUNTEGGIO | **100** |

26.1. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla SUA ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice. Le preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti di cui ai successivi paragrafi saranno invece svolte dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento indicato nelle premesse del presente disciplinare o dal suo sostituto.

26.2. Valutazione offerte tecniche: alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di 70 punti che saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa.

Da valutare secondo i seguenti sub-elementi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 -Età parco automezzi** | | **Massimo punti 30** |
| Il criterio fa riferimento all’anno di prima immatricolazione di ciascun veicolo che ogni soggetto mette a disposizione del servizio, tenendo conto di quanto previsto al precedente Art. 4).  In particolare sono valutati i veicoli a norma messi a disposizione per lo svolgimento del servizio :  - n. 2 veicoli per il trasporto scolastico; | |  |
| Immatricolazione dopo il 01/01/2019 | punti . 15 per veicolo |  |
| Immatricolazione dal 01/01/2016 al 31/12/2018 | punti . 8 per veicolo |  |
| Immatricolazione dal 01/01/2014 al 31/08/2015 | punti 2,5 per veicolo |  |
| Immatricolazione dal 01/01/2011 al 31/12/2013 | punti 1,5 per veicolo |  |
| Immatricolazione dal 01/09/2006 al 31/12/2010 | punti 0 per veicolo |  |
|  |  |  |
| **2-Difesa ambientale:** | | **Massimo punti 30** |
| -Veicoli con motore alimentato a gas (GPL o Metano) -Veicoli con motore alimentato a gas (GPL o Metano) | punti 15 per veicolo |  |
| -Veicoli con motore classificato EURO 6 e/o superiore | punti 6 per veicolo |  |
| -Veicoli con motore classificato EURO 5 | punti 2 per veicolo |  |
| Veicoli con motore classificato EURO 4 | punti 0 per veicolo |  |
| Non sono ammessi veicoli con motore avente caratteristiche inferiori allo standard EURO 4.  Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario inserire nella busta “B – Offerta Tecnica” fotocopia della carta di circolazione con evidenziato il tipo di alimentazione del  veicolo. | |  |
| **3-Organigramma del personale** | | **Massimo 4 punti** |
| l criterio fa riferimento al numero di dipendenti con qualifica di autista con contratto a tempo indeterminato regolarmente assunti e retribuiti alla data di scadenza della: | |  |
| -Oltre 12 dipendenti autisti a tempo indeterminato | punti 4 |  |
| -da 8 a 12 dipendenti autisti a tempo indeterminato | punti 3 |  |
| da 5 a 7 dipendenti autisti a tempo indeterminato | punti 2 |  |
| -da 3 a 4 dipendenti autisti a tempo indeterminato | punti 1 |  |
| -Fino a 2 dipendenti autisti a tempo indeterminato | punti 0 |  |
| Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario inserire nella busta “B – Offerta Tecnica” fotocopia del libro Matricola o dei contratti di assunzione dei dipendenti interessati. | |  |
| **4-Uscite didattiche** | | **Massimo punti 3** |
| Uscite didattiche gratuite,con 2 automezzi, andata e ritorno, all’interno del territorio provinciale e/o comunale con durata massima di 8 ore: | |  |
| da 11 a 15 uscite | punti 3 |  |
| da 6 a 10 uscite | punti 2 |  |
| da 1 a 5 uscite | punti 1 |  |
| nessuna uscita | punti 0 |  |
| Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario inserire nella busta “B – Offerta Tecnica” una dichiarazione con l’indicazione delle uscite didattiche gratuite . | |  |
| **5-Aspetti migliorativi** |  | **Massimo punti 3** |
| Aspetti migliorativi rispetto a quanto richiesto nel capitolato d’appalto e/o eventuali proposte che non comportino ulteriori costi per l’Amministrazione Comunale utili ad implementare la qualità del servizio. Dovrà essere prodotta una relazione descrittiva che non potrà superare 2 fogli (= 4 pagine) del formato A4, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 12, per un massimo di 40 righe a pagina.  La descrizione deve essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato.  L’attribuzione dei punteggi al sub-elemento 5 “Aspetti migliorativi” dell’Offerta Tecnica avviene attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, tenendo conto del grado di approfondimento, dettaglio ed esaustività della descrizione in merito agli aspetti sopra richiesti, secondo la seguente scala di valore: | |  |
| Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio | |  |
| Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative OTTIMO | punti 1.0 |  |
| Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative  PIU 'ADEGUATO | punti 0.75 |  |
| Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  ADEGUATO | punti 0.50 |  |
| Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti Inadeguato | punti 0.25 |  |
| Nessuna proposta o miglioramento irrilevante | punti 0.00 |  |
|  |  |  |

E’ riconosciuta la facoltà ai commissari la facoltà di attribuire valori intermedi.

Se la relazione prodotta dalla ditta partecipante alla gara d’appalto dovesse risultare superiore alle 4 facciate per un massimo di 40 righe a pagina, la Commissione di gara attribuirà direttamente un punteggio pari a 0.

L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente.

Quindi, per ciascun concorrente, si effettuerà la somma dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione. Qualora nessuna offerta risulterà essere assegnataria del valore massimo del punteggio previsto per ’offerta tecnica , i valori K(x) verranno ricalcolati (con approssimazione fino alla seconda cifra decimale), riportando al punteggio massimo il valore più alto e proporzionando ad esso i punteggi restanti.

26.3 Valutazione offerte economiche:

alle offerte economiche sarà attribuito un massimo di 30 punti che saranno assegnati sulla base della seguente formula:

C1 (per Ai< Asoglia)= X\*Ai/Asoglia

C1 (per Ai>Asoglia)=X + (1 – X)\* [(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)

Dove

C1 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

Asoglia = media aritmetica delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90;

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente;

In caso discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello in cifre, si terrà conto di quello più favorevole per l’Amministrazione. I punteggi così calcolati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’asta, plurime o condizionate. Eventuali offerte anomale sono individuate e verificate ai sensi dell’art. 97 del D. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

**ART. 27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003**

Il Comune di Urbisaglia , titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti del servizio di trasporto scolastico e alle rispettive famiglie e degli utenti del servizio di trasporto urbano ed extrascolastico, designa l’impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione dello svolgimento del servizio. La designazione è operata dalla data di stipula del

contratto e comunque dalla data di inizio effettivo del servizio. La Ditta è tenuta all’osservanza del D. Lgs. N. 196/2003. Alla medesima vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni:

a)-dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato

b)-non potrà procedere alla raccolta dei dati presso le famiglie dei minori utenti e presso gli utenti generale (salvo casi eccezionali che riguardano l’incolumità e/o la sicurezza degli stessi, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa del titolare);

c)-non potrà comunicare a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità e/o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare né diffondere dati in suo possesso né conservarli alla scadenza del contratto di appalto;

d)-dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

e)-il trattamento dei dati dovrà essere limitato alle finalità dello svolgimento del servizio.

**ART. 28 NORMATIVA**

1. Nell’espletamento del servizio in oggetto, l’Impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto di Servizio.

2. L’Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Contratto di Gara e del Contratto di Servizio. Per quanto in essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. L’Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant’altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all’effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Contratto di servizio.

**ART 29 SPESE A CARICO IMPRESA E DOMICILIO**

Tutti gli oneri derivanti dal Contratto di Servizio, comprese le spese contrattuali, di registrazione, sono a carico dell’Impresa affidataria. A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l’appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Urbisaglia ;

**ART 30 COSTITUZIONE IN MORA**

Tutte le comminatorie ed i termini convenuti con il presente disciplinare operano di pieno diritto senza obblighi per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore

**ART.31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**1**. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

3. Si stabilisce **che il foro competente è quello di MACERATA.**

**ART.32 RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nei vigenti Regolamenti comunali, nel bando e nel disciplinare di gara, si fa rinvio a quanto disposto del Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

**RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA ED**

**URBANISTICA**

**F. TO GEOM. MASSIMO RASTELLI**